

## Statuto

### Articolo 1

#### Costituzione-Denominazione-Sede

Per iniziativa della famiglia Svevo è costituita una Fondazione denominata “Fondazione Maria Paola Colombo Svevo”.

La Fondazione ha sede in Monza (MB), Via Medici 33. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia

### Articolo 2

#### Finalità

La Fondazione, che non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, si propone di operare, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, nel settore della cultura al fine di diffondere e promuovere i valori e il pensiero che hanno ispirato l'impegno civile, politico e accademico di Maria Paola Colombo Svevo nelle Istituzioni italiane e dell'Unione europea.

La Fondazione, in particolare intende sostenere, realizzare e promuovere iniziative, studi e ricerche che assicurino il progresso, l'innovazione, lo sviluppo di politiche e servizi diretti a prevenire e ridurre situazioni di disagio.

A tal fine la Fondazione

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano in settori analoghi;
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici.

### Articolo 3

Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a

breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le altre attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione.

#### Articolo 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### Articolo 5 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## Articolo 6

### Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## Articolo 7

### Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## Articolo 8

## Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
- il Comitato Permanente;
- il Segretario;
- il Revisore legale dei Conti

E' Ufficio della Fondazione il Segretario nominato, ai sensi dell'art. 13.

### Articolo 9

Consiglio di Amministrazione (Composizione e funzioni).

Salvo quanto previsto nell'atto costitutivo relativamente alla prima composizione, il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero dispari di membri non inferiore a sette e non superiore a nove.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori all'atto della costituzione. Successivamente il Consiglio è composto da:

- un rappresentante della famiglia Svevo membro di diritto;
- un membro designato dalla Arcidiocesi Ambrosiana;
- un membro designato dalla Caritas Ambrosiana (zona di Monza);
- un numero di membri variabile da quattro a sei, designati dal Comitato Permanente di cui al successivo articolo 12 ,che, al momento della nomina, stabilisce il numero dei componenti da designare per la durata del relativo mandato.

I Consiglieri restano in carica per cinque esercizi e possono essere confermati.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo rimborso spese.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e precisamente: entro il mese di novembre, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività relativo all'esercizio successivo; entro il mese di aprile, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. In sede preventiva il Consiglio fissa le direttive di ordine programmatico, il programma di attività e il budget finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Segretario e il Revisore dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio della Fondazione e per l'impiego delle risorse finanziarie in conformità agli scopi istituzionali. Il Consiglio provvede inoltre a predisporre e approvare i programmi culturali e operativi della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali.

In particolare il Consiglio di amministrazione provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relativa relazione accompagnatoria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 4) nominare il Segretario della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 5) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 6) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- 7) deliberare, con le maggioranze di cui al successivo articolo le modifiche statutarie, la proposta di estinzione dell'Ente e di devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 8) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto di tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

## Articolo 10

### Consiglio di Amministrazione (Convocazione e quorum)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del Revisore dei conti. La convocazione è effettuata senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente: in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modificazioni, statutarie nonché l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito registro.

## Articolo 11

### Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori per particolari atti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso nella prima seduta.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

## Articolo 12

### Comitato Permanente

Il Comitato permanente è formato da un numero di membri variabile da dieci a quindici scelti tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione, nominati in prima istanza dal fondatore al momento della costituzione della Fondazione e successivamente dai componenti stessi per cooptazione.

Il Comitato Permanente nomina i membri di sua competenza del Consiglio di Amministrazione e il Revisore legale dei conti e svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere.

Il Comitato Permanente si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione e opera secondo un regolamento approvato dal Comitato stesso

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei componenti il Comitato Permanente, i componenti superstiti procedono alla designazione del soggetto destinato a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.

La carica di membro del Comitato Permanente è gratuita.

## Articolo 13

### Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al proprio interno. Con l'atto di nomina è stabilita la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

Il Segretario è responsabile operativo dell'attività della Fondazione; egli, in particolare, provvede:

- alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- a dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto se esterno al Consiglio.

#### Articolo 14

##### Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei Conti é nominato dal Comitato Permanente tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Il Revisore legale dei Conti, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo ed effettua periodiche verifiche di cassa. Egli dà conto del proprio operato in verbali e relazioni raccolti in apposito registro

Il Revisore legale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale resta in carica cinque esercizi e può essere riconfermato.

#### Articolo 15

##### Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà anche la persona del liquidatore, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 16

##### Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in tema di fondazioni di diritto privato.